



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**Linea 2.5 "Rafforzamento della capacità di
attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali"**

WEBINAR 14 MAGGIO 2020

Problemi di attuazione nei contratti pubblici in emergenza da Covid 19

Avv. Elio Leonetti



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

La ripresa degli appalti sospesi

- Le principali questioni connesse alla fase post-sospensione e alla ripresa degli appalti:
 - Tempistiche dell'appalto
 - Pagamenti
 - Adeguamenti connessi alle misure adottate per far fronte all'emergenza
 - Modifiche dell'appalto



La segnalazione ANAC n. 5/2019

- Proposta di intervento normativo avanzata dall'ANAC
- Finalità: definire il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori con riguardo al pagamento delle prestazioni eseguite al fine di velocizzare i pagamenti
- Le norme sulla sospensione dei lavori:
 - Art. 107 del d.lgs. n. 50/2016
 - Artt. 10 e 23 del decreto MIT n. 49/2008
- Le norme su emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo d'appalto
 - Art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016
 - Art. 14 del decreto MIT n. 49/2018



La segnalazione ANAC n. 5/2019

- In caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori.
- Non è prevista in corrispondenza della sospensione l'emissione di uno Stato avanzamento lavori (SAL), che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14 del d.m. n. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.
- La disciplina previgente (d.p.r. n. 207/2010) contemplava invece l'emissione di un SAL nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata > art. 141, comma 3 stabiliva che in *«caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione»*



La segnalazione ANAC n. 5/2019

- ❑ Nella situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura dei cantieri, una indicazione di tale portata che consente alle Stazioni appaltanti di emettere il SAL anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell'epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività
- ❑ L'ANAC ha dunque segnalato a Governo e Parlamento «*l'opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività*»



L'intervento regionale sui pagamenti

- ❑ Circolare Assessoriale Regione Sicilia 6/5/2020 prot.41668 - *«Emergenza pandemica da COIVD-2019: semplificazione delle procedure affidamento degli appalti pubblici; attuazione ulteriori misure in favore degli operatori economici affidatari di appalti pubblici - sblocco e velocizzazione dei pagamenti»*
- ✓ Allo scopo di venire incontro alle inevitabili ripercussioni che il presente momento emergenziale comporta in tema di liquidità degli operatori economici affidatari di appalti pubblici, si richiama la precedente direttiva prot. n. 2385 del 13 marzo 2020 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, con la quale è stata segnalata: *“l'opportunità e la necessità che, in vigenza del periodo emergenziale, allo scopo di supportare gli operatori economici che in atto hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con le Pubbliche Amministrazioni della Sicilia per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, sia consentito in variazione alle eventuali previsioni di limi di importo contenuti in contratti e/o capitolati d'appalto, l'emissione di stati di avanzamento lavori, di certifica di pagamento e di pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda”*.



La bozza della norma nel DL Rilancio

- Norma nella Bozza provvisoria del DL Rilancio (in discussione) > introduce misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consentono di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso.
- *«Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:*
 - a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo»*



L'incremento dei costi della sicurezza

- La gestione dell'appalto nel rispetto delle misure di sicurezza e protezione previste dalla normativa emergenziale comporta la necessità di un adeguamento delle misure atte a garantire la sicurezza
- ☐ Conseguenze
 - ✓ Incremento dei costi della sicurezza aziendali sopportati dall'appaltatore
 - ✓ Modifica del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in relazione ai cantieri



L'incremento dei costi della sicurezza

- La posizione dell'ANCE espressa nel Modello di istanza per la gestione contratti pubblici «Emergenza da Covid-19 – Ripresa dei lavori»
- La gestione delle questioni connesse all'adeguamento delle misure di sicurezza ed ai maggiori costi connessi è contemplata nel contesto di una più ampia operazione di «riequilibrio negoziale» sotto il profilo economico e temporale, da attuare mediante una variante contrattuale che preveda:
 - l'aggiornamento del PSC
 - il riconoscimento dei maggiori oneri e costi della sicurezza



L'incremento dei costi della sicurezza

- Testo provvisorio norma contenuta nella Bozza del DL Riscatto sul tema dei costi della sicurezza

«Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

(...)

sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19; il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi»



La modifica dei contratti

- ❑ L'art. 106 del CCP disciplina le modifiche dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, fissando condizioni tassative
 - Art. 106 comma 1 lett. c > Varianti in corso d'opera

La modifica è consentita se:

«1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto»



Gli ambiti delle modifiche contrattuali

- ❑ I possibili ambiti delle modifiche contrattuali indicati dall'ANCE per gli appalti di lavori a tutela delle imprese
 - Aggiornamento PSC e oneri sicurezza
 - Applicazione meccanismi compensativi per incremento del costo delle materie prime
 - Proroga del termine ultimazione lavori
 - Riduzione del tempo e/o dell'importo di emissione del SAL
 - Riduzione dei termini di pagamento
 - Autorizzazione espressa all'utilizzo del subappalto nel rispetto delle previsioni europee



Grazie per l'attenzione

Avv. Elio Leonetti



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA